

Relazione illustrativa

Il presente decreto legislativo attua la delega contenuta nell'art. 3, commi 1 e 2, della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali". In base a tale legge, che novella il Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, recante "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati" (di seguito T.U.), nonché il decreto legislativo 20 dicembre 1993 n. 533, recante "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica", il territorio nazionale è suddiviso, per quanto riguarda l'elezione della Camera dei deputati, in ventotto circoscrizioni elettorali indicate nella Tabella A, allegata al testo di legge, e in venti circoscrizioni, coincidenti con le Regioni, per l'elezione del Senato della Repubblica.

La delega, da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge, prevede l'adozione da parte del Governo di un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione.

Per quanto riguarda l'elezione della Camera dei deputati, ai sensi del novellato articolo 1, comma 2 del citato T.U., nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione, salvo quanto previsto per la circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* che, a mente degli articoli 2 e 92 del medesimo Testo unico, si compone di un unico collegio uninominale. Peraltro le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e Molise sono ripartite *ex lege*, rispettivamente, in sei e in due collegi uninominali, così come indicati nella tabella A.1 allegata al medesimo T.U..

I rimanenti 386 seggi della Camera dei deputati sono stati assegnati in collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-*bis*, alle liste e alle coalizioni di liste.

Per quanto riguarda invece l'elezione del Senato della Repubblica, ai sensi del novellato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e del Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, è ripartito in 109 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione.

I rimanenti 193 seggi del Senato della Repubblica sono assegnati in collegi plurinominali, costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui.

Ai fini della definizione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 165 del 2017, il Governo si è avvalso del supporto tecnico di una Commissione di esperti, presieduta dal Presidente dell'ISTAT, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2017, senza oneri aggiuntivi per lo Stato. Tale Commissione ha formulato una proposta motivata di definizione di tutti i collegi elettorali trasmessa al Governo il 22 novembre 2017. Le soluzioni prescelte sono state valutate dal Governo e, pur avendo individuato in alcune di esse alcuni elementi che si prestano a valutazione diversa da quella effettuata dalla Commissione, ha ritenuto comunque di sottoporre all'esame parlamentare la determinazione dei collegi elettorali che discende dalla proposta della Commissione e su questa base è stato predisposto il presente decreto legislativo. Tali elementi suscettibili di diversa valutazione riguardano circoscrizioni in cui la Commissione si è trovata nell'impossibilità di fare ricorso ai collegi uninominali del Senato del 1993 o per



il mutamento demografico della circoscrizione elettorale, che ha portato ad un cambiamento del numero dei collegi uninominali spettanti alla circoscrizione stessa, con l'effetto di dover prevedere nuovi collegi uninominali o di sopprimerne alcuni; oppure, per il cambiamento demografico di singoli collegi da cui è derivata la necessità di effettuarne il riporto in soglia intervenendo anche su altri collegi. In questi casi, gli interventi della Commissione hanno alla base uno spiccato carattere valutativo nel cui ambito sarebbe stata possibile una diversa considerazione, ad esempio, del criterio di delega che porta a tenere in conto le unità amministrative del territorio su cui disegnare i collegi. A titolo esemplificativo, si cita il caso in cui, per il riporto in soglia del collegio di Civitavecchia, la Commissione ha previsto lo spostamento di un comune della città metropolitana di Roma Capitale nella provincia di Viterbo, in quanto appartenente a un parco regionale. Per evitare la lesione dell'integrità di entrambe le unità amministrative richiamate, il riporto in soglia del collegio di Civitavecchia avrebbe potuto essere effettuato spostando invece – riportandoli così nella loro naturale sede amministrativa e organizzativa – alcuni comuni della provincia di Viterbo ricadenti nel collegio di Civitavecchia nel collegio della loro provincia. Quindi, in tale caso, avrebbe potuto essere realizzato un adattamento che avrebbe consentito un miglioramento del livello di integrità delle aree vaste. Considerazioni in parte analoghe, dal punto di vista dell'integrità delle aree vaste, possono essere svolte, per quanto riguarda la determinazione dei collegi plurinominali della Camera nella circoscrizione Toscana, in cui l'aggregazione dei collegi uninominali è stata effettuata accorpendo collegi di province diverse, come Prato e Firenze, separando collegi appartenenti alla stessa città metropolitana come Empoli, pur in presenza della possibilità di realizzare aggregazioni più rispettose del criterio oggettivo delle unità amministrative. Inoltre, si constata che la Commissione, per la determinazione dei collegi uninominali del Senato, ha adottato il metodo di utilizzare i collegi uninominali della Camera come previamente determinati in base ai collegi uninominali del 1993. Tale metodo è stato ispirato dall'opportunità di assicurare la coerenza tra i bacini elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato. In proposito, si nota che nella circoscrizione Toscana tale metodo è stato però derogato portando ad un risultato di non omogeneità dei due bacini elettorali. Infatti, per i collegi uninominali del Senato, sono stati utilizzati i collegi uninominali della Camera, nei quali sono state introdotte modifiche ritenute dalla Commissione necessarie per garantire la compattezza provinciale. Tuttavia, le stesse modifiche non sono state apportate ai collegi uninominali per l'elezione della Camera. Considerazioni più generali possono poi essere fatte per le seguenti circoscrizioni elettorali. La proposta della Commissione in merito ai collegi plurinominali del Senato della Sicilia richiede senz'altro una rinnovata valutazione: di fronte alla previsione di un collegio plurinomiale di conformazione tale da toccare tutti i mari da cui l'isola è bagnata appare meritevole di attenzione, invece, una soluzione che diminuisca il numero dei collegi a vantaggio di una loro maggiore compattezza, ispirandosi alle due circoscrizioni elettorali della Camera dei deputati. Per quanto riguarda l'Umbria, regione che vede la necessità di ridurre il numero dei collegi uninominali da cinque a tre, e in tal senso il ridisegno dei nuovi collegi è risultato particolarmente complesso, non essendo possibile prendere come riferimento i collegi del Senato del 1993, si potrebbe ragionevolmente ponderare nuovamente la soluzione adottata dalla Commissione anche prendendo in considerazione ulteriori profili sociali e demografici. Per quanto riguarda le Marche, anche in questo caso potrebbe essere plausibile intervenire per trovare una formula univoca tra la soluzione adottata per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica nella determinazione dei collegi uninominali, sperimentando altre soluzioni ovvero procedendo con un'opera di armonizzazione. Per quanto concerne le altre regioni, infine, anche se risulta certamente condivisibile lo sforzo di rispettare la soluzione "di norma" di partire dai collegi uninominali 1993, potrebbe essere considerata la possibilità di valutare dei leggeri aggiustamenti in modo da far coincidere la determinazione dei nuovi collegi con le realtà amministrative attualmente vigenti.



Pertanto, fermo quanto sopra indicato, ai fini del presente decreto legislativo si illustra quanto segue.

Ferma restando l'attribuzione dei seggi ai collegi uninominali e plurinominali con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, in base ai risultati dell'ultimo censimento, il citato articolo 3, commi 1 e 2, lettere a), della legge n. 165 del 2017 stabilisce che i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica. Lo stesso articolo 3, commi 1 e 2, lettere b), della medesima legge dispone che a ciascun collegio plurinomiale, formato dall'aggregazione di collegi uninominali contigui ad eccezione dei territori insulari, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio. Ancora, l'articolo 3, commi 1 e 2, lettere c), stabilisce che popolazione di ciascun collegio uninominale e plurinomiale possa scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto.

Quest'ultima disposizione, nonché i principi e i criteri direttivi stabiliti anche dalle lettere d) ed e) dell'articolo 3, commi 1 e 2, della citata legge n. 165 del 2017, delineano quindi un netto perimetro per l'esercizio del potere di delega da parte del Governo. L'Esecutivo è così vincolato al rispetto sia del numero di collegi uninominali per ciascuna circoscrizione elettorale sia dell'intervallo di popolazione residente negli stessi collegi plurinominali, definito per ciascuna circoscrizione. Tale intervallo è stato calcolato utilizzando la popolazione legale rilevata al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011 (G.U. Serie Generale n. 294 del 18 dicembre 2012 - Supplemento Ordinario n. 209). Lo scostamento per ciascun collegio, rispetto alla media della popolazione dei collegi della circoscrizione, è stato considerato entro il venti per cento in eccesso o in difetto.

Pertanto, l'**articolo 1** del presente atto reca la definizione di collegi uninominali e plurinominali di ciascuna delle circoscrizioni elettorali per la Camera dei deputati, secondo quanto indicato rispettivamente nelle Tabelle allegate A.1 e A.2. In tali Tabelle è riportata anche la circoscrizione Valle d'Aosta / *Vallée d'Aoste* in quanto prevista dalla Tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla legge n. 165 del 2017.

Ai fini della **Tabella A.1**, relativa ai collegi uninominali della Camera dei deputati, si è proceduto al calcolo della popolazione residente totale al 9 ottobre 2011 in base al censimento 2011 per le circoscrizioni elettorali nazionali, al netto di quelle di Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e Molise. Su questa base è stato calcolato il quoziente nazionale di popolazione per la ripartizione dei 223 collegi, al netto delle tre circoscrizioni oggetto di predeterminazione legislativa, dato dal rapporto tra la suddetta popolazione e il citato numero di collegi. Il numero di collegi uninominali da attribuire alle circoscrizioni è dato quindi dal rapporto tra la popolazione totale della singola circoscrizione elettorale e il quoziente nazionale di popolazione come sopra individuato. Dopo aver utilizzato la parte intera di tale rapporto, in base alla differenza tra il numero di collegi totali e di quelli attribuiti con la suddetta parte intera è stato determinato il numero di collegi residui da attribuire alle circoscrizioni secondo la regola dei resti più alti. Sulla base della popolazione risultante dai resti di circoscrizione sono stati attribuiti i collegi alle circoscrizioni con i resti più alti. È stata calcolata la media di popolazione per collegio per ogni singola circoscrizione e le soglie superiori



(+20 per cento) e inferiori (-20 per cento) entro le quali la popolazione del collegio uninominale si deve collocare.

Ai fini della **Tabella A.2** dei collegi plurinominali della Camera dei deputati, poiché il relativo numero non è definito *ex lege*, è stato individuato preliminarmente il numero complessivo di seggi da attribuire ad ogni circoscrizione elettorale, ripercorrendo il procedimento seguito per i collegi uninominali. In questo ambito si è tenuto conto delle prescrizioni di delega relative all'esclusione della circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, all'attribuzione al Molise di un seggio con metodo proporzionale e della costituzione in unico collegio plurinomiale delle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, Umbria, Molise e Basilicata. La differenza tra i seggi totali e i seggi (dei collegi) uninominali ha portato all'individuazione del numero di seggi totali da attribuire nei collegi plurinominali di ogni circoscrizione elettorale. I collegi plurinominali sono stati definiti tenendo conto che, ai sensi della norma di delega: il numero di seggi proporzionali ad essi assegnato deve essere compreso tra 3 e 8, minimizzando il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi proporzionali inferiore a 6 (valore medio della circoscrizione elettorale di riferimento 5,5); la popolazione di ciascun collegio deve essere coerente con il rispetto delle soglie superiori (+20 per cento) e inferiori di variazione rispetto alla media stabilite dalla norma di delega (-20 per cento).

Nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal decreto legislativo n. 535 del 1993, la formazione dei collegi uninominali è stata effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal citato decreto legislativo, ai sensi del criterio di delega per l'elezione della Camera dei deputati contenuto nell'art. 3, comma 1, lettera d), terzo periodo della legge n. 165 del 2017.

Quindi, a parte le circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e Molise in cui il numero e la delimitazione dei collegi uninominali è stabilita dalla legge n. 165 del 2017, tale riferimento risulta possibile per 12 circoscrizioni: Piemonte 1, Piemonte 2, Lombardia 1, Lombardia 4, Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia 2 e Sardegna. Anche le circoscrizioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio 1, Lazio 2, Campania 1 e Campania 2 hanno un numero di collegi uninominali pari a quello previsto dal decreto legislativo n. 535 del 1993, ma essi non sono tutti in soglia. Presentano un diverso numero di collegi 8 circoscrizioni, cioè Lombardia 2, Lombardia 3, Veneto 1, Veneto 2, Emilia-Romagna, che acquistano seggi, nonché Umbria, Basilicata e Sicilia 1 che perdono seggi. In tali circoscrizioni è stato necessario: per Lombardia 2, Lombardia 3, Veneto 1, Veneto 2, procedere alla previsione di un ulteriore collegio per ciascuna; per la circoscrizione Emilia Romagna procedere alla previsione di ulteriori due collegi; per le circoscrizioni Umbria e Basilicata a riassorbire, rispettivamente due e tre collegi e, per la circoscrizione Sicilia 1, un collegio uninominale.

Inoltre, a parte la definizione *ex lege* per le circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, Umbria, Molise e Basilicata, per la circoscrizione Friuli-Venezia Giulia è possibile un solo collegio plurinomiale e non risulta univocamente determinato il numero di collegi plurinominali per le restanti circoscrizioni: Piemonte 1, Piemonte 2, Lombardia 1, Lombardia 2, Lombardia 3, Lombardia 4, Liguria, Veneto 1, Veneto 2, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio 1, Lazio 2, Abruzzo, Campania 1, Campania 2, Puglia, Calabria, Sicilia 1, Sicilia 2, Sardegna.

Nell'ambito del quadro appena descritto, la definizione dei collegi uninominali e plurinominali è stata effettuata - anche negli interventi di riporto in soglia, di individuazione di nuovi collegi o di assorbimento di collegi in eccedenza - assicurando la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo conto della geografia amministrativa su cui insistono i collegi, talora, ove necessario, anche dei sistemi locali. Si è tenuto conto dell'omogeneità economico sociale, delle caratteristiche storico-culturali e si è garantita la continuità territoriale dei collegi, salvo il caso delle circoscrizioni aventi porzioni di territorio insulare. È stato inoltre assicurato il rispetto della norma di delega secondo la quale i collegi non possono dividere il territorio



comunale salvi i comuni che per le loro dimensioni demografiche comprendono al loro interno più collegi. Si è inoltre tenuto conto del criterio di delega che, per il Friuli-Venezia Giulia, prevede che uno dei collegi uninominali sia costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Il procedimento sopra descritto ha portato alla seguente attribuzione per ciascuna circoscrizione delle 28 circoscrizioni elettorali della Camera dei deputati:

Circoscrizioni	Collegi uninominali	Seggi proporzionali	Totale seggi
Piemonte 1	9	14	23
Piemonte 2	8	14	22
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	1	-	1
Lombardia 1	15	25	40
Lombardia 2	8	14	22
Lombardia 3	8	15	23
Lombardia 4	6	11	17
Trentino-Alto Adige/Südtirol	6	5	11
Veneto 1	8	12	20
Veneto 2	11	19	30
Friuli Venezia Giulia	5	8	13
Liguria	6	10	16
Emilia Romagna	17	28	45
Toscana	14	24	38
Umbria	3	6	9
Marche	6	10	16
Lazio 1	14	24	38
Lazio 2	7	13	20
Abruzzo	5	9	14
Molise	2	1	3
Campania 1	12	20	32
Campania 2	10	18	28
Puglia	16	26	42
Basilicata	2	4	6
Calabria	8	12	20
Sicilia 1	9	16	25
Sicilia 2	10	17	27
Sardegna	6	11	17
TOTALI	232	386	618

L'articolo 2 reca la definizione di collegi uninominali e plurinominali di ciascuna delle circoscrizioni elettorali per il Senato della Repubblica, secondo quanto indicato rispettivamente nelle Tabelle allegate B.1 e B.2. Tali Tabelle includono a fini ricognitivi anche le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, espressamente escluse dal citato articolo 3, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 165 del 2017 dal procedimento delegato di determinazione dei collegi elettorali.

Ai fini della Tabella B.1, per il Senato, per la cui elezione il territorio nazionale è suddiviso in 20 circoscrizioni elettorali coincidenti con i territori delle regioni, il numero complessivo di collegi uninominali è pari a 109. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, oggetto di clausola di esclusione dal



procedimento di determinazione dei collegi come la Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* – comunque entrambe riportate nelle Tabelle a fini ricognitivi – è ripartita in sei collegi uninominali ai sensi dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 422, che si aggiungono al numero di 109, nel quale è incluso quello costituito dal territorio della regione Molise.

Ai fini della **Tabella B.2**, ad esclusione di Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e Molise, i collegi plurinominali, il cui numero non è stabilito dalla legge n. 165 del 2017, sono stati definiti in conformità alla delega, mediante aggregazione dei collegi uninominali ad eccezione dei territori insulari, rispettando il criterio di delega che prevede che essi abbiano un numero di seggi proporzionali compreso tra 2 e 8, minimizzando il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi proporzionali inferiore al valore medio della circoscrizione elettorale di riferimento (art. 3, comma 2, lettera b). Pertanto, il Molise è costituito per legge in un unico collegio uninominale (art. 3, comma 2, lettera a); nel Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, Umbria, Molise e Basilicata è costituito un solo collegio plurinomiale che coincide con il territorio dell'intera circoscrizione elettorale. Ad eccezione di quanto stabilito (D. Lgs. 533 del 20 dicembre 1993) per le regioni Valle d'Aosta, cui viene attribuito un seggio uninominale e Molise, cui ne vengono assegnati due, poiché nessuna Regione può avere un numero di seggi totali inferiore a sette (art. 57 della Costituzione) al Friuli-Venezia Giulia, all'Umbria, all'Abruzzo e alla Basilicata ne vengono assegnati sette.

Il procedimento sopra descritto ha portato alla seguente attribuzione per ciascuna circoscrizione regionale:

Circoscrizioni	Collegi uninominali	Seggi proporzionali	Totale seggi
Piemonte	8	14	22
Valle d'Aosta/ <i>Vallée d'Aoste</i>	1	-	1
Lombardia	18	31	49
Trentino-Alto Adige/ <i>Südtirol</i>	6	1	7
Veneto	9	15	24
Friuli Venezia Giulia	2	5	7
Liguria	3	5	8
Emilia Romagna	8	14	22
Toscana	7	11	18
Umbria	2	5	7
Marche	3	5	8
Lazio	10	18	28
Abruzzo	2	5	7
Molise	1	1	2
Campania	11	18	29
Puglia	8	12	20
Basilicata	1	6	7
Calabria	4	6	10
Sicilia	9	16	25
Sardegna	3	5	8
Totali	116	193	309

L'individuazione dei collegi uninominali è stata effettuata nel rispetto dei criteri di delega indicati dall'art. 3, comma 2 della legge n. 165 del 2017, e, in tale ambito, secondo un metodo ispirato a tendere il più possibile congruenti i bacini elettorali delle due Camere, nello spirito dell'auspicio formulato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 35 del 2017. Tale obiettivo si è tradotto nell'inserimento di un elemento



oggettivo nella definizione dei collegi, attraverso l'utilizzazione, ove possibile, dei collegi uninominali come previamente definiti per la Camera dei deputati, sulla base dei relativi principi e criteri direttivi.

Nelle Tabelle A.1, A.2, B. 1 e B.2 i collegi sono indicati attraverso un codice alfanumerico la cui prima lettera indica che si tratti della Camera (C) o del Senato (S), la seconda che si tratti di collegio uninominale (U) o plurinominale (P), due numeri che indicano il codice Istat della regione, un numero che indica la circoscrizione elettorale e numero progressivo del collegio. Nella Tabella relativa ai collegi uninominali, sono indicati anche il nome del comune di maggior ampiezza demografica di ciascun collegio, la denominazione dei comuni compresi in ciascun collegio e la provincia o città metropolitana di riferimento. Nelle Tabelle relative ai collegi plurinominali, oltre alla denominazione, sono indicati i collegi plurinominali di appartenenza.

Quanto alle singole circoscrizioni elettorali si espone quanto segue.

Per la Camera dei deputati, per la **circoscrizione Piemonte 1**, il numero di collegi uninominali spettanti è pari a 9, quindi uguale a quello dei collegi uninominali del Senato del 1993. Sono stati individuati due collegi plurinominali, aggregando a due a due i collegi uninominali per l'attribuzione dei 14 seggi proporzionali spettanti alla circoscrizione. Il Comune di Torino è attribuito ad un solo collegio, con i comuni della prima cintura urbana a occidente (Venaria Reale, Pianezza, Collegno, Rivoli, Grugliasco, Orbassano, Beinasco) del collegio 1993 di Rivoli, nel collegio plurinominale Camera *Piemonte 1 - 01*. Il rimanente territorio della Città metropolitana è stato attribuito al secondo collegio plurinominale della circoscrizione *Piemonte 1 - 02*. A ciascuno dei due collegi sono attribuiti sette seggi proporzionali.

Anche per la **circoscrizione Piemonte 2** il numero di collegi uninominali spettanti (8) è pari quello dei collegi uninominali del Senato del 1993 e i 14 seggi proporzionali ad essa spettanti sono attribuiti in pari misura a due collegi plurinominali. Il primo collegio *Piemonte 2 - 01* aggrega il territorio delle province di Alessandria, Asti e Cuneo (collegi uninominali Camera di Cuneo e Alba) e ha 8 seggi, mentre il secondo, *Piemonte 2 - 02* è costituito dalle province settentrionali di Verbania, Biella, Novara e Vercelli, oltre ad una porzione della provincia di Asti, e ha 6 seggi.

Alla regione Piemonte sono assegnati per il **Senato della Repubblica** otto collegi uninominali e 14 seggi proporzionali Senato. I collegi uninominali sono stati definiti per aggregazione dei 17 collegi uninominali, garantendo il rispetto dei confini tra le due circoscrizioni nell'obiettivo di avere geografie elettorali congruenti: quindi il collegio plurinominale Senato *Piemonte - 01* include il territorio della Città metropolitana di Torino e il collegio *Piemonte -02* le rimanenti province della regione.

Nella **circoscrizione Lombardia 1**, i collegi uninominali assegnati sono 15, cioè in numero pari a quello dei collegi uninominali del Senato del 1993, i seggi proporzionali spettanti sono 25, per un totale di seggi assegnati pari a 40. A ciascuno dei 4 collegi plurinominali risultano attribuiti 6 seggi proporzionali, ad eccezione del collegio *Lombardia 1 - 03* in cui confluiscono i collegi uninominali di Milano¹, Milano², Milano³, Milano 4 e Milano 5 cui sono attribuiti sette seggi.

Nella **circoscrizione Lombardia 2**, gli otto collegi uninominali assegnati sono uno in più rispetto al numero dei collegi uninominali del Senato del 1993 e uno di essi, il collegio di Lecco, ha richiesto un intervento di riporto in soglia; i seggi proporzionali spettanti sono 14, per un totale di seggi assegnati pari a 22. Il nuovo collegio uninominale è stato definito nell'ambito della provincia di Lecco, restituendole rappresentanza unitaria, modificando solo tre collegi del Senato del 1993 (Lecco, Cantù e Sondrio). Il restante territorio dell'ex collegio di Lecco, insieme a tre comuni del collegio di Cantù, ovvero Cassago Brianza, Cremella e Barzanò, costituiscono il collegio che prende la denominazione dal comune con il più elevato numero di abitanti in esso presente cioè il comune di Merate. I due collegi plurinominali, *Lombardia 2 - 01* che



comprende i collegi di Varese, Gallarate e Busto Arsizio e *Lombardia 2 - 02* che comprende i collegi di Sondrio, Lecco, Merate, Como e Cantù hanno rispettivamente 6 e 8 seggi.

Nella **circoscrizione Lombardia 3**, gli otto collegi uninominali assegnati sono uno in più rispetto al numero dei collegi uninominali del Senato del 1993 e due di essi, i collegi di Treviglio e di Desenzano del Garda, hanno richiesto un intervento di riporto in soglia. I seggi proporzionali spettanti sono 15, per un totale di seggi assegnati pari a 23. Il nuovo collegio uninominale *Lombardia 3-08* si colloca nell'area posta tra i collegi di Treviglio, Chiari e di Desenzano del Garda ed è denominato nella Tabella A.1 con il nome del comune con maggior ampiezza demografica, cioè Romano di Lombardia. Ai due collegi plurinominali, *Lombardia 3-01*, che aggrega i collegi Brescia, Lumezzane, Chiari e Desenzano del Garda e *Lombardia 3 - 02* che aggrega i collegi di Bergamo, Albino, Treviglio e Romano di Lombardia, sono attribuiti, rispettivamente 7 e 8 seggi.

Nella **circoscrizione Lombardia 4**, i collegi uninominali assegnati sono 6, cioè in numero pari a quello dei collegi uninominali del Senato del 1993, i seggi proporzionali spettanti sono 11, per un totale di seggi assegnati pari a 17. I due collegi plurinominali, *Lombardia 4 - 01*, che aggrega i collegi di Vigevano, Pavia e Lodi e in *Lombardia 4 - 02*, che aggrega i collegi di Cremona, Suzzara e Mantova, hanno rispettivamente 6 e 5 seggi.

Alla regione Lombardia sono assegnati per il **Senato della Repubblica** 18 collegi uninominali, individuati per aggregazione dei 37 collegi uninominali e cinque collegi plurinominali. In base a tale aggregazione nelle circoscrizioni Lombardia 2, Lombardia 3 e Lombardia 4 vi sono 11 collegi uninominali, risultato dell'aggregazione a due a due dei 22 collegi delle tre circoscrizioni. Per la circoscrizione Lombardia 1, dove i quindici collegi uninominali Camera sono da aggregare in sette collegi uninominali del Senato, è stato necessario dividere il territorio di un solo collegio uninominale della Camera, individuato nel collegio di *Milano - Sesto San Giovanni*. Per la definizione dei collegi plurinominali del Senato sono stati aggregati i 18 collegi uninominali del Senato in cinque collegi plurinominali, cercando di assicurare il rispetto dei confini delle circoscrizioni per l'elezione della Camera. Così, le circoscrizioni Lombardia 2, Lombardia 3 e Lombardia 4 sono confluite rispettivamente nei collegi plurinominali Senato *Lombardia - 03*, *Lombardia - 02* e *Lombardia - 01*, rispettivamente con 6, 7 e 5 seggi. Il collegio plurinomiale *Lombardia - 05* ha 6 seggi e *Lombardia-04* ne ha 7.

Per la Camera dei deputati, nella **circoscrizione Veneto 1**, gli otto collegi uninominali assegnati sono uno in più rispetto al numero dei collegi uninominali del Senato del 1993. Nell'ambito degli interventi necessari per riportare in soglia i due collegi di Venezia - San Donà di Piave e Chioggia, il nuovo collegio della circoscrizione è stato definito all'interno della provincia di Treviso che è suddivisa in quattro collegi uninominali e l'intero Comune di Venezia è stato inserito in un solo collegio *Veneto 1 - 02*. Il collegio di Belluno *Veneto 1 - 07* è reso di natura provinciale e l'unico collegio interprovinciale (Venezia - Treviso) è quello del collegio *Veneto 1 - 04* (Castelfranco Veneto). Sono previsti due collegi plurinominali, entrambi con 6 seggi, in base all'aggregazione dei collegi uninominali della Camera; il primo include l'intera Città metropolitana di Venezia e il nuovo collegio inter-provinciale TV-VE di Castelfranco Veneto; il secondo include la provincia di Belluno e quella di Treviso al netto del collegio inter-provinciale di Castelfranco Veneto.

Nella **circoscrizione Veneto 2**, gli 11 collegi uninominali spettanti sono uno in più rispetto ai collegi uninominali del Senato del 1993. Nell'intervento di riporto in soglia di due di essi, Cittadella e San Bonifacio, è stato definito il nuovo collegio nella provincia di Verona. Per l'assegnazione dei 19 seggi proporzionali, sono stati aggregati i collegi uninominali in tre collegi plurinominali: *Veneto 2 - 01*, che include tutti i collegi uninominali della provincia di Padova con 6 seggi, *Veneto 2 - 02*, che accorpa tutti i



collegi della provincia di Vicenza, con 6 seggi, *Veneto 2 - 03*, che include tutti i collegi uninominali delle province di Verona e di Rovigo, con 7 seggi.

Per il **Senato della Repubblica** sono stati definiti 9 collegi uninominali aggregando 17 collegi uninominali della Camera, ma nel collegio *Veneto - 04* sono stati inclusi i collegi uninominali della Camera *Veneto 1 - 03* (Chioggia) e *Veneto 2 - 01* (Rovigo). Per l'assegnazione dei 24 seggi proporzionali sono stati aggregati i collegi uninominali in due collegi plurinominali: il primo, *Veneto - 01* include il territorio della Circoscrizione Veneto 1 oltre al collegio uninominale Camera di Rovigo, con 7 seggi; il secondo, collegio *Veneto - 02*, include il territorio della Circoscrizione Veneto 2 al netto del collegio uninominale della Camera di Rovigo, con 8 seggi.

La **circoscrizione Friuli-Venezia Giulia** ha 5 collegi uninominali, Trieste, Gorizia, Udine, Codroipo e Pordenone, cioè un numero pari a quello dei collegi uninominali del Senato del 1993. Il collegio di Pordenone è stato riportato in soglia con lo spostamento al collegio Friuli-Venezia Giulia - 03 (Udine) dei comuni di Morsano al Tagliamento e di Cordovado. In conformità al criterio di delega contenuto nell'art. 3, comma 1, lettera e), uno dei collegi uninominali, quello di Gorizia, è stato definito massimizzando la presenza slovena e scorporandone quindi alcuni comuni, in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. Alla circoscrizione sono attribuiti otto seggi proporzionali assegnati ad un solo collegio plurinomiale Camera coincidente con il territorio della Regione.

Per il **Senato della Repubblica**, il collegio uninominale Senato *Friuli-Venezia Giulia-01*, derivante dall'aggregazione dei collegi uninominali definiti per la Camera di Trieste e Gorizia, che garantisce la maggiore rappresentatività della popolazione di lingua slovena, e il collegio uninominale Senato *Friuli-Venezia Giulia-02*, formato dall'unione dei collegi della Camera di Udine-Pordenone-Codroipo, hanno richiesto, rispettivamente, l'aggiunta e lo scorporo di alcuni comuni, essendo il primo sotto soglia e il secondo sopra soglia. Per garantire la rappresentatività della minoranza di lingua slovena, se ne è massimizzata la presenza nel collegio *Friuli-Venezia Giulia-01* (Trieste-Gorizia) che presenta perciò una popolazione minore rispetto al collegio *Friuli-Venezia Giulia-02* (Udine-Pordenone-Codroipo). I cinque seggi proporzionali della circoscrizione sono attribuiti ad un unico collegio plurinomiale che coincide con il territorio della regione.

Per la Camera dei deputati la **circoscrizione Liguria** ha 6 collegi uninominali, numero pari a quello dei collegi uninominali del Senato del 1993: il collegio *Liguria - 01* corrisponde al collegio uninominale Senato 1993 di San Remo; il collegio *Liguria - 02* a quello di Savona; il collegio *Liguria - 03* al collegio di Genova - Campomorone; il collegio *Liguria - 04* a Genova - Bargagli; il collegio *Liguria - 05* a Genova - Chiavari; il collegio *Liguria - 06* a quello di La Spezia. Sono stati definiti 2 collegi plurinominali per l'assegnazione dei dieci seggi proporzionali spettanti. Tale definizione risente degli specifici vincoli anche geografici e di contiguità territoriale della circoscrizione. Così, un primo collegio plurinomiale, *Liguria - 01*, è composto dai collegi uninominali di San Remo, Savona e Genova Campomorone e un secondo collegio plurinomiale, *Liguria - 02*, è formato dai collegi uninominali di Genova - Bargagli, Genova - Chiavari e La Spezia, entrambi con cinque seggi.

Per il **Senato della Repubblica**, i tre collegi uninominali sono stati definiti per aggregazione dei sei collegi uninominali della Camera: *Liguria - 01*, composto dai collegi uninominali di San Remo e Savona, *Liguria - 02*, che risulta formato dai collegi uninominali di Genova - Campomorone e Genova - Bargagli, e *Liguria - 03*, che accorpa i collegi uninominali di Genova - Chiavari e La Spezia. Vi è un solo collegio plurinomiale che coincide con l'intera Regione e ad esso sono attribuiti cinque seggi proporzionali.



Per la Camera dei deputati, alla **circoscrizione Emilia-Romagna** sono attribuiti 17 collegi uninominali per la Camera, due in più rispetto al numero di quelli previsti per il Senato del 1993. Di essi, Rimini (la cui provincia nel 2009 aveva acquisito sette comuni dell'Alta Valmarecchia), Reggio nell'Emilia e Fidenza sono sopra soglia. Oltre agli interventi di riporto in soglia, sono stati definiti due nuovi collegi: uno nell'area a cavallo tra i collegi di Fidenza e Reggio nell'Emilia, in corrispondenza del comune capoluogo di provincia, accorpando al comune di Reggio nell'Emilia i comuni di Correggio, Rubiera e San Martino in Rio; l'altro nel collegio di San Giovanni in Persiceto nell'ambito della Città metropolitana di Bologna. Solo la città di Bologna è divisa su più collegi uninominali: Bologna-centro e Bologna Casalecchio sul Reno.

I 28 seggi proporzionali assegnati alla circoscrizione sono attribuiti a quattro collegi plurinominali derivanti dall'aggregazione dei collegi uninominali della Camera: il collegio plurinomiale *Emilia – Romagna - 01* che unisce i collegi di Rimini, Cesena, Forlì e Ravenna, al quale risultano assegnati 7 seggi; il collegio plurinomiale *Emilia – Romagna - 02* dove confluiscono i collegi uninominali di Ferrara, Cento, Modena e Sassuolo, al quale risultano assegnati 7 seggi; il collegio plurinomiale *Emilia – Romagna - 03*, costituito dai collegi uninominali di Imola, Bologna –centro, Bologna-Casalecchio di Reno e San Giovanni in Persiceto, cui sono attribuiti 6 seggi; il collegio plurinomiale *Emilia –Romagna - 04*, costituito dai collegi uninominali di Scandiano, Parma, Fidenza, Piacenza e Reggio nell'Emilia, al quale sono assegnati 8 seggi.

Per il **Senato della Repubblica** gli 8 collegi uninominali spettanti sono definiti per aggregazione dei collegi uninominali della Camera. Solo i collegi di Imola e di Modena sono ripartiti su due diversi collegi uninominali. Pertanto, il collegio uninominale Senato *Emilia – Romagna - 01* comprende i collegi uninominali di Rimini e Cesena; il collegio uninominale Senato *Emilia-Romagna - 02* comprende i collegi uninominali Forlì e Ravenna; il collegio uninominale Senato *Emilia-Romagna - 03* è costituito dai collegi uninominali di Ferrara, San Giovanni in Persiceto e dai comuni di Imola, Castel Guelfo di Bologna, Dozza, Mordano, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Fontanelice e Castel del Rio del collegio uninominale Camera di Imola; il collegio *Emilia-Romagna - 04* è costituito dai collegi uninominali di Bologna-centro, di Bologna Casalecchio sul Reno e dalla restante parte del collegio uninominale di Imola; il collegio *Emilia-Romagna - 05* è costituito dal comune di Modena del collegio uninominale di Modena e dal collegio di Sassuolo; il collegio uninominale Senato *Emilia-Romagna - 06* è costituito dai collegi uninominali Camera di Cento, dai comuni di Campogalliano, Carpi e Soliera del collegio di Modena e dal collegio uninominale Camera di Reggio nell'Emilia; il collegio *Emilia – Romagna 07* è costituito dai collegi di Scandiano e di Parma; il collegio *Emilia – Romagna -08* è costituito dai collegi uninominali Camera di Fidenza e di Piacenza.

I 14 seggi proporzionali del Senato sono attribuiti a 2 collegi plurinominali: al collegio plurinomiale Senato *Emilia – Romagna - 01*, costituito dai collegi uninominali della Camera di Rimini, Imola, Cesena, Ravenna, Ferrara, San Giovanni in Persiceto, Bologna-centro, Bologna Casalecchio su Reno e Forlì, sono assegnati 8 seggi; al collegio plurinomiale Senato *Emilia – Romagna - 02*, costituito da tutti gli altri collegi uninominali, sono assegnati 6 seggi.

Per la Camera dei deputati, la **circoscrizione Toscana** ha 14 collegi uninominali in numero pari a quello dei collegi uninominali del 1993. I 24 seggi proporzionali sono assegnati a quattro collegi plurinominali; un primo collegio plurinomiale, *Toscana - 01*, composto dai collegi uninominali di Carrara, Lucca e Pistoia; un secondo, *Toscana - 02*, composto dai collegi uninominali di Pisa, Livorno, Pontedera ed Empoli; un terzo, *Toscana - 03*, formato dai collegi uninominali di Prato, Firenze nord, Firenze – Scandicci e Sesto Fiorentino ed un quarto, *Toscana - 04*, che accorpa i collegi uninominali Camera 2017 di Arezzo, Siena e Grosseto.

Per la costituzione dei collegi uninominali del **Senato della Repubblica**, sono state apportate piccole modifiche ai collegi uninominali della Camera, aggiornando la geografia dei collegi Senato 1993, al fine di compattare alcune province, con interventi su 14 comuni. Su questa base sono stati definiti i collegi di *Toscana - 01*, composto dai collegi di Firenze nord e Firenze – Scandicci; *Toscana - 02*, formato dai collegi



di Sesto Fiorentino e Empoli; *Toscana - 03* che aggrega i collegi di Prato e Pistoia; *Toscana - 04*, composto dai collegi di Arezzo e Siena; *Toscana - 05* formato dai collegi di Carrara e Lucca; *Toscana - 06* che unisce i collegi di Pisa e Pontedera; *Toscana - 07* che riunisce i collegi di Livorno e Grosseto. Per i seggi proporzionali sono costituiti due collegi plurinominali: *Toscana - 01*, composto dai collegi di Firenze nord, Firenze - Scandicci, Sesto Fiorentino, Empoli, Prato, Pistoia, Carrara e Lucca, con 6 seggi; *Toscana - 02*, formato dai collegi di Arezzo, Pisa, Pontedera, Siena, Livorno e Grosseto con 5 seggi.

Per la Camera dei deputati, la **circoscrizione Umbria** ha tre collegi uninominali, due in meno rispetto a quelli del Senato del 1993. Nell'ambito della riduzione dei collegi, il collegio *Umbria - 01* viene costituito dall'intero collegio Senato 1993 di Perugia più la parte più a nord di quello di Orvieto Senato 1993, composta tutta da Comuni appartenenti alla provincia di Perugia. Il collegio *Umbria - 02* è formato dai sistemi locali di Città di Castello, Umbertide, Gubbio, Gualdo Tadino, Foligno e Norcia. A questi si aggiungono i restanti comuni dell'ex-collegio uninominale di Foligno (Assisi, Bastia Umbra, Cannara, Gualdo Cattaneo, Giano dell'Umbria). Il collegio *Umbria - 03* è formato dalla rimanente parte del collegio uninominale del Senato del 1993 di Orvieto, dall'intero collegio uninominale di Terni e dai comuni facenti parte dei sistemi locali del lavoro di Spoleto e Cascia. I sei seggi proporzionali assegnati sono attribuiti ad un unico collegio plurinomiale della Camera.

Per il **Senato della Repubblica** la formazione dei collegi uninominali si basa sui tre collegi uninominali della Camera, con una suddivisione obbligata, che è stata effettuata sul collegio *Umbria - 02*. La suddivisione separa la porzione del territorio originariamente inclusa nel collegio del Senato del 1993 di Città di Castello, attribuendola al collegio *Umbria - 01*. Il rimanente territorio compone il secondo collegio uninominale del Senato *Umbria - 02* insieme al collegio uninominale Camera *Umbria - 03*. Il collegio uninominale *Umbria - 01* è costituito dal nord della regione e include il capoluogo. I cinque seggi proporzionali sono assegnati ad un unico collegio plurinomiale che coincide con l'intera Regione.

Per la **circoscrizione Marche**, i collegi uninominali della Camera dei deputati coincidono con quelli del Senato del 1993, salva la differenza determinata dal passaggio, avvenuto nel 2009, dei comuni di Castel delci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla provincia di Pesaro (e quindi dal corrispondente collegio uninominale Senato 1993) a quella di Rimini, oltre il confine regionale. Per l'attribuzione dei 10 seggi proporzionali, sono stati costituiti 2 collegi plurinominali, ciascuno con 5 seggi: il collegio *Marche - 01* è costituito dall'aggregazione dei collegi uninominali di Ascoli Piceno, Civitanova Marche e Macerata, il collegio *Marche - 02* è costituito dai collegi di Ancona, Fano e Pesaro.

Per il **Senato della Repubblica** sono stati costituiti tre collegi, aggregando quelli contigui: il primo *Marche - 01* è composto dall'accorpamento dei collegi uninominali della Camera di Pesaro e Fano; il secondo *Marche - 02* dall'accorpamento dei collegi di Ancona e di Macerata; il terzo *Marche - 03* dall'accorpamento dei collegi di Ascoli Piceno e Civitanova Marche. Tenendo conto anche della struttura territoriale dei sistemi locali, sono stati assegnati al collegio di Ancona-Macerata i comuni di Falconara Marittima, Montemarciano, Monte San Vito e Chiaravalle (tutti afferenti al sistema locale di Ancona); dallo stesso collegio, in compensazione, sono stati ceduti a quello di Pesaro-Fano i comuni di Fabriano, Genga, Cerreto d'Esi e Sassoferrato (del sistema locale di Fabriano) e il comune di Arcevia (del sistema locale di Pergola). Per l'attribuzione dei cinque seggi proporzionali la circoscrizione è compresa in un unico collegio che coincide con l'intera Regione.

La **circoscrizione Lazio 1** ha 14 collegi uninominali per la Camera dei deputati, di cui 5 non in soglia. All'esito del necessario riporto in soglia i collegi uninominali sono così definiti:

- *Lazio 1 - 01*: ex collegio Senato 1993 di Roma centro (più il rione Trastevere);
- *Lazio 1 - 02*: ex collegio Senato 1993 di Roma Trieste;



- *Lazio 1 - 03*: ex collegio Senato 1993 di Roma Val Melaina;
- *Lazio 1 - 04*: ex collegio Senato 1993 di Roma Collatino;
- *Lazio 1 - 05*: ex collegio Senato 1993 di Roma Prenestino (più Torre Angela e Borghesiana);
- *Lazio 1 - 06*: ex collegio Senato 1993 di Roma Tuscolano;
- *Lazio 1 - 07*: ex collegio Senato 1993 di Roma Ciampino (più comune di Pomezia, meno Torre Angela e Borghesiana);
- *Lazio 1 - 08*: ex collegio Senato 1993 di Roma Ostiense (più Torrino e Mezzocammino);
- *Lazio 1 - 09*: ex collegio Senato 1993 di Roma Fiumicino (con cessione di 5 aree sub-comunali);
- *Lazio 1 - 10*: ex collegio Senato 1993 di Roma Gianicolense (più Tor di Valle e Magliana vecchia);
- *Lazio 1 - 11*: ex collegio Senato 1993 di Roma Primavalle (più Pisana);
- *Lazio 1 - 12*: ex collegio Senato 1993 di Guidonia- Montecelio;
- *Lazio 1 - 13*: ex collegio Senato 1993 di Velletri (meno il comune di Pomezia);
- *Lazio 1 - 14*: ex collegio Senato 1993 di Marino.

Per l'attribuzione dei 24 seggi proporzionali assegnati alla circoscrizione sono costituiti i seguenti tre collegi plurinominali:

- *Lazio 1-01* costituito dai collegi di Roma nord-est e comprende Roma centro (da intendersi come unione di Roma centro e rione Trastevere), Roma - Trieste, Roma - Val Melaina, Roma - Collatino e Roma - Prenestino;
- *Lazio 1 - 02* formato dai collegi di Roma sud-ovest e comprende Roma - Tuscolano, Roma - Ostiense, Roma - Gianicolense, Roma - Primavalle e Roma - Fiumicino;
- *Lazio 1- 03*, composto dai collegi di Roma sud-est e comprende Roma-Ciampino, Guidonia-Montecelio, Velletri e Marino.

La circoscrizione **Lazio 2** ha 7 collegi uninominali, in numero pari quindi a quelli del Senato del 1993. Per riportare in soglia il collegio di Civitavecchia è stato spostato il comune di Mazzano Romano da tale collegio al collegio di Viterbo.

I 13 seggi proporzionali sono stati assegnati a due collegi plurinominali: il collegio plurinomiale *Lazio 2 - 01* che aggrega i collegi uninominali di Viterbo, Civitavecchia e Rieti con 6 seggi e il collegio *Lazio 2 - 02* che include i collegi di Frosinone, Cassino, Terracina e Latina con 7 seggi.

Per il **Senato della Repubblica**, i collegi uninominali sono stati costituiti attraverso l'aggregazione a due a due dei collegi uninominali della Camera, ad esclusione del raggruppamento a tre collegi di Roma Primavalle -Roma Gianicolense- Roma Ostiense e di quello a due dei collegi Roma centro e Roma - Trieste in cui confluiscono (per garantire le soglie demografiche di ammissibilità) anche i quartieri Aurelio e Gianicolense.

Sono quindi costituiti i seguenti collegi:

- *Lazio - 01*: Roma centro - Roma Trieste (più i quartieri Gianicolense ed Aurelio);
- *Lazio - 02*: Roma Prenestino - Roma Tuscolano;
- *Lazio - 03*: Roma Primavalle - Roma Gianicolense - Roma Ostiense;
- *Lazio - 04*: Roma Val Melaina - Roma Collatino;
- *Lazio - 05*: Viterbo - Civitavecchia;
- *Lazio - 06*: Rieti - Guidonia-Montecelio;
- *Lazio - 07*: Frosinone - Cassino;
- *Lazio - 08*: Roma Fiumicino - Roma Ciampino;
- *Lazio - 09*: Latina - Terracina;
- *Lazio - 10*: Velletri - Marino.



I 18 seggi proporzionali sono attribuiti ai seguenti collegi plurinominali:

- *Lazio – 01*, che include tutti i collegi uninominali del Senato della Capitale tranne quelli di Val Melaina e Collatino, al quale sono attribuiti 5 seggi;
- *Lazio – 02*, che include i collegi uninominali Senato di Viterbo-Civitavecchia, Rieti-Guidonia Montecelio e Roma Val Melaina-Collatino, al quale sono attribuiti 6 seggi;
- *Lazio – 03*, che include i collegi uninominali Senato di Roma Fiumicino-Ciampino, Velletri- Marino, Latina-Terracina e Frosinone-Cassino, al quale sono attribuiti 7 seggi.

Per la Camera dei deputati, la **circoscrizione Abruzzo** ha 5 collegi uninominali, Teramo, Pescara, Chieti, L'Aquila e Lanciano, numero pari a quello dei collegi uninominali del Senato del 1993. Per l'assegnazione dei 9 seggi proporzionali sono stati costituiti 2 collegi plurinominali, uno costituito dai collegi di Teramo e L'Aquila con 4 seggi e l'altro costituito dai collegi di Pescara, Chieti e Lanciano con 5 seggi.

Per il **Senato della Repubblica**, per la costituzione dei collegi uninominali spettanti alla Regione, sono stati utilizzati i collegi plurinominali definiti per la Camera. È costituito un solo collegio plurinomiale, che coincide con il territorio della Regione, con cinque seggi.

La **circoscrizione Campania 1** ha 12 collegi uninominali per la Camera dei deputati, numero pari a quello dei collegi uninominali del Senato del 1993. Il collegio di Giugliano è stato riportato in soglia sottraendo i comuni di Grumo Nevano e Frattamaggiore e attribuendoli al collegio di Casoria.

I collegi uninominali sono così costituiti:

- *Campania 1 - 01*: ex collegio Senato 1993 di Giugliano in Campania (meno Frattamaggiore e Grumo Nevano);
- *Campania 1 - 02*: ex collegio Senato 1993 di Nola;
- *Campania 1 - 03*: ex collegio Senato 1993 di Pomigliano d'Arco;
- *Campania 1 - 04*: ex collegio Senato 1993 di Casoria (più Frattamaggiore e Grumo Nevano);
- *Campania 1 - 05*: ex collegio Senato 1993 di Napoli – Arenella;
- *Campania 1 - 06*: ex collegio Senato 1993 di Napoli – Ponticelli;
- *Campania 1 - 07*: ex collegio Senato 1993 di Napoli centro;
- *Campania 1 - 08*: ex collegio Senato 1993 di Napoli – Fuorigrotta;
- *Campania 1 - 09*: ex collegio Senato 1993 Pozzuoli;
- *Campania 1 - 10*: ex collegio Senato 1993 Portici;
- *Campania 1 - 11*: ex collegio Senato 1993 Torre del Greco;
- *Campania 1 - 12*: ex collegio Senato 1993 Castellammare di Stabia.

Per l'attribuzione dei 20 seggi proporzionali assegnati alla circoscrizione sono costituiti 3 collegi plurinominali composti come segue:

- *Campania 1 - 01*: collegi di Pozzuoli, Giugliano in Campania, Casoria e Pomigliano d'Arco, con 8 seggi;
- *Campania 1 - 02*: collegi di Napoli Fuorigrotta, Napoli centro, Napoli Arenella, Napoli Ponticelli, con 6 seggi;
- *Campania 1 - 03*: collegi di Nola, Portici, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, con 6 seggi.

La **circoscrizione Campania 2** ha 10 collegi uninominali per la Camera dei deputati, numero pari a quello del Senato del 1993, di cui il collegio Ariano Irpino sotto soglia. Tale collegio è riportato in soglia attraverso lo spostamento di otto comuni dell'area del Monte Terminio – Serino dall'ex collegio Senato 1993 di Avellino verso quello di Ariano Irpino. A tale collegio sono anche attribuiti sette comuni del collegio di Battipaglia.



I collegi uninominali sono quindi così costituiti:

- *Campania 2 - 01*: ex collegio Senato 1993 di Benevento;
- *Campania 2 - 02*: ex collegio Senato 1993 di Ariano Irpino (più otto comuni da Avellino e sette da Battipaglia);
- *Campania 2 - 03*: ex collegio Senato 1993 di Caserta;
- *Campania 2 - 04*: ex collegio Senato 1993 di Santa Maria Capua Vetere;
- *Campania 2 - 05*: ex collegio Senato 1993 di Aversa;
- *Campania 2 - 06*: ex collegio Senato 1993 di Avellino (meno otto comuni che passano ad Ariano Irpino);
- *Campania 2 - 07*: ex collegio Senato 1993 di Nocera Inferiore;
- *Campania 2 - 08*: ex collegio Senato 1993 di Salerno;
- *Campania 2 - 09*: ex collegio Senato 1993 di Battipaglia (meno sette comuni che passano ad Ariano Irpino);
- *Campania 2 - 10*: ex collegio Senato 1993 di Agropoli.

I 18 seggi proporzionali sono attribuiti ai seguenti 3 collegi plurinominali:

- *Campania 2 - 01* che aggrega le province di Benevento ed Avellino, con 5 seggi;
- *Campania 2 - 02* che coincide con il territorio della provincia di Caserta, con 6 seggi;
- *Campania 2 - 03* che coincide con il territorio della provincia di Salerno ad esclusioni dei sette comuni del sistema locale di Oliveto Citra, con 7 seggi.

Per il **Senato della Repubblica**, gli 11 collegi uninominali sono costituiti attraverso l'aggregazione a due a due dei collegi uninominali della Camera, come segue:

- *Campania - 01*: Benevento – Santa Maria Capua Vetere;
- *Campania - 02*: Caserta – Aversa;
- *Campania - 03*: Avellino – Ariano Irpino;
- *Campania - 04*: Pozzuoli – Giugliano;
- *Campania - 05*: Nola – Portici;
- *Campania - 06*: Pomigliano d'Arco – Casoria;
- *Campania - 07*: Napoli Arenella – Napoli Ponticelli;
- *Campania - 08*: Napoli centro – Napoli Fuorigrotta;
- *Campania - 09*: Torre del Greco – Castellammare;
- *Campania - 10*: Salerno - Nocera Inferiore;
- *Campania - 11*: Agropoli – Battipaglia.

I 18 seggi proporzionali del Senato sono assegnati a 3 collegi plurinominali così costituiti:

- *Campania - 01*, con l'aggregazione dei collegi uninominali del Senato di Caserta-Aversa, Santa Maria Capua Vetere-Benevento e Avellino-Ariano Irpino, con 5 seggi;
- *Campania - 02* con l'aggregazione dei collegi uninominali Senato di Napoli centro-Napoli Fuorigrotta, Napoli Arenella-Napoli Ponticelli, Pozzuoli-Giugliano in Campania e Pomigliano d'Arco-Casoria, con 7 seggi;
- *Campania - 03* con l'aggregazione dei collegi Agropoli-Battipaglia, Salerno-Nocera Inferiore, Torre del Greco-Castellammare di Stabia e Nola-Portici con 6 seggi.

La **circoscrizione Puglia** ha 16 collegi uninominali, numero pari a quello dei collegi del Senato del 1993: il collegio uninominale Camera *Puglia - 01* corrisponde al collegio uninominale Senato 1993 di Bari Centro; *Puglia - 02* al collegio di Bari-Bitonto; *Puglia - 03* al collegio di Molfetta; *Puglia - 04* al collegio di Andria; *Puglia - 05* al collegio di Altamura; *Puglia - 06* al collegio di Monopoli; *Puglia - 07* al collegio di Lecce; *Puglia - 08* al collegio di Nardò; *Puglia - 09* al collegio di Casarano; *Puglia - 10* al collegio di Taranto;



Puglia – 11 al collegio di Martina Franca; *Puglia – 12* al collegio di Francavilla Fontana; *Puglia – 13* al collegio di Brindisi; *Puglia – 14* al collegio di San Severo; *Puglia – 15* al collegio di Manfredonia; e infine, *Puglia – 16* al collegio di Foggia.

Per l'assegnazione dei 26 seggi proporzionali della Camera, sono stati costituiti 4 collegi plurinominali aggregando 4 a 4 i collegi uninominali come segue:

- *Puglia – 01* che include Bari centro, Bari-Bitonto, Molfetta e Altamura, con 6 seggi;
- *Puglia – 02* che include Lecce, Nardò, Casarano e Francavilla Fontana, con 7 seggi;
- *Puglia – 03*, che include Taranto, Martina Franca, Brindisi e Monopoli, con 7 seggi;
- *Puglia – 04* che include Foggia, Manfredonia, San Severo e Andria, con 6 seggi.

Per il **Senato della Repubblica**, sono stati costituiti 8 collegi uninominali con l'aggregazione dei 16 collegi uninominali della Camera, secondo le seguenti associazioni: collegi di Bari centro e Bari-Bitonto (*Puglia – 01*); collegi di Molfetta e Altamura (*Puglia – 02*); collegi di Andria e Manfredonia (*Puglia – 03*); collegi di Monopoli e Brindisi (*Puglia – 04*); collegi di Lecce e Francavilla Fontana (*Puglia – 05*); collegi di Nardò e Casarano (*Puglia – 06*); collegi di Taranto e Martina Franca (*Puglia – 07*); collegi di Foggia e San Severo (*Puglia – 08*).

Per l'assegnazione dei 12 seggi proporzionali sono stati costituiti 2 collegi plurinominali, ciascuno con 6 seggi, aggregando ciascuno quattro collegi uninominali del Senato come sopra definiti, secondo la seguente associazione: Bari centro, Bari-Bitonto, Molfetta, Altamura, Andria, Manfredonia, Foggia, San Severo in un primo collegio (*Puglia - 01*) e Monopoli, Brindisi, Lecce, Francavilla Fontana, Nardò, Casarano, Taranto, Martina Franca nel secondo collegio (*Puglia - 02*).

La **circoscrizione Basilicata** ha 2 collegi uninominali per la Camera dei deputati, 3 in meno rispetto al numero dei collegi uninominali del Senato del 1993, che sono così costituiti: il collegio *Basilicata - 01* di Potenza, che ne raccoglie interamente la provincia, accorpa il territorio dei sistemi locali di Melfi, Potenza, Rionero in Vulture; di quello di Marsicovetere (che apparteneva al collegio di Lauria) con tre comuni della Provincia di Potenza (Castelgrande, Rapone e Pescopagano,) che appartengono al sistema locale interprovinciale Potenza - Avellino di Sant'Angelo dei Lombardi; il collegio *Basilicata - 02* di Matera è formato dai collegi uninominali del Senato 1993 di Matera e Pisticci e dalla rimanente parte di territorio dell'ex collegio uninominale di Lauria che, oltre all'omonimo sistema locale, include anche quelli di Maratea e altri comuni della provincia di Potenza del sistema locale interprovinciale Potenza - Cosenza di Mormanno. In base alla norma di delega tale circoscrizione ha un solo collegio plurinomiale che coincide con l'intera Regione, con 4 seggi proporzionali.

Per il **Senato della Repubblica**, la circoscrizione è costituita in un solo collegio uninominale e in un solo collegio plurinomiale, con 6 seggi, che coincidono con la Regione, con un'attribuzione che rispetta il dettato costituzionale che prevede che tutte le regioni, tranne Molise e Valle D'Aosta abbiano un numero di senatori non inferiore a 7.

La **circoscrizione Calabria** ha 8 collegi uninominali, in numero pari a quello dei collegi uninominali del Senato del 1993. Tali collegi sono stati aggregati per la costituzione di 2 collegi plurinominali, ciascuno con 6 seggi: uno relativo ai collegi uninominali di Reggio di Calabria, Palmi, Vibo Valentia e Catanzaro; l'altro relativo ai collegi di Crotona, Cosenza, Corigliano Calabro, Castrovillari. In questa ripartizione restano integri i confini delle province, salvo quella di Catanzaro, ripartita tra i due collegi, per l'84,3 per cento della popolazione attribuita al collegio meridionale della circoscrizione, per il 15,7 per cento al collegio settentrionale.



Per il **Senato della Repubblica**, i 4 collegi uninominali sono costituiti in base all'aggregazione, due a due, dei collegi uninominali definiti per la Camera e sono così composti: *Calabria - 01* composto dai collegi di Corigliano Calabro e Crotona; *Calabria - 02* composto dai collegi Camera di Castrovillari e Cosenza; *Calabria - 03* costituito dai collegi uninominali di Catanzaro e Vibo Valentia; *Calabria - 04* composto dai collegi uninominali di Reggio di Calabria e Palmi. La regione è costituita in un unico collegio plurinomiale cui sono assegnati sei seggi proporzionali.

La **circoscrizione Sicilia 1** ha 9 collegi uninominali per la Camera dei deputati, uno in meno rispetto ai collegi uninominali del Senato del 1993. Per riportare in soglia il collegio di Sciacca sono stati effettuati spostamenti di comuni che, oltre a tale collegio, hanno coinvolto quelli di Mazara del Vallo, Marsala, Monreale e Agrigento, definendo così i seguenti collegi: *Sicilia 1 - 01* (Palermo-Capaci), *Sicilia 1 - 02* (Palermo-centro), *Sicilia 1 - 03* (Palermo sud), *Sicilia 1 - 04* (Gela), *Sicilia 1 - 05* (Bagheria), *Sicilia 1 - 06* (Monreale), *Sicilia 1 - 07* (Agrigento), *Sicilia 1 - 08* (Trapani - Marsala) e *Sicilia 1 - 09* (Sciacca).

I collegi plurinominali, cui sono attribuiti 16 seggi, sono così costituiti mediante aggregazione dei collegi uninominali della Camera come sopra definiti: *Sicilia 1 - 01*: che unisce i collegi di Palermo-Capaci, Palermo centro e Palermo sud, con 4 seggi; *Sicilia 1 - 02* che associa i collegi di Trapani-Marsala, Monreale e Bagheria, con 6 seggi proporzionali; *Sicilia 1 - 03*, che accorpa i collegi di Sciacca, Agrigento e Gela, con 6 seggi.

La **circoscrizione Sicilia 2** ha 10 collegi uninominali per la Camera dei deputati, numero pari a quello dei collegi uninominali del Senato del 1993. Tali collegi sono stati oggetto di due modifiche dirette a ricostruire l'integrità della Città metropolitana di Messina e riportare a unità il comune di Catania, già attribuito a due collegi uninominali 1993 che, sulla base della dimensione demografica 2011, può essere invece univocamente attribuito. Quindi al collegio uninominale di Catania-centro è stata attribuita la porzione di territorio sub-comunale di Catania assegnata al collegio misto di Catania-Misterbianco; mentre, nel collegio uninominale di Barcellona Pozzo di Gotto sono stati accorpati i comuni del collegio di Acireale ricadenti nella Città metropolitana di Messina.

I nuovi collegi uninominali della Camera sono così costituiti: *Sicilia 2 - 01* (Messina), *Sicilia 2 - 02* (Barcellona Pozzo di Gotto), *Sicilia 2 - 03* (Enna), *Sicilia 2 - 04* (Acireale), *Sicilia 2 - 05* (Catania), *Sicilia 2 - 06* (Misterbianco), *Sicilia 2 - 07* (Paternò), *Sicilia 2 - 08* (Ragusa), *Sicilia 2 - 09* (Avola) e *Sicilia 2 - 10* (Siracusa).

Per l'attribuzione di 17 seggi proporzionali sono costituiti 3 collegi plurinominali: *Sicilia 2 - 01*, definito dai collegi uninominali della Camera di Messina (*Sicilia 2 - 01*), Barcellona Pozzo di Gotto (*Sicilia 2 - 02*) ed Enna (*Sicilia 2 - 03*), con 5 seggi; *Sicilia 2 - 02*, definito dai collegi uninominali della Camera di Acireale (*Sicilia 2 - 04*), Catania (*Sicilia 2 - 05*) e Misterbianco (*Sicilia 2 - 06*), con 5 seggi; *Sicilia 2 - 03*, costituito dai collegi uninominali di Paternò (*Sicilia 2 - 07*), Ragusa (*Sicilia 2 - 08*), Avola (*Sicilia 2 - 09*) e Siracusa (*Sicilia 2 - 10*), con 7 seggi.

I 9 collegi uninominali del **Senato della Repubblica** sono determinati aggregando i collegi uninominali costituiti per la Camera, a partire da quelli della Città metropolitana di Palermo, come segue: *Sicilia - 01* che include Palermo-Capaci e Palermo centro; *Sicilia - 02* che include Palermo sud e Bagheria; *Sicilia - 03* che include Trapani-Marsala e Monreale; *Sicilia - 04* che include Sciacca e Agrigento; *Sicilia - 05* che include Gela ed Enna; *Sicilia - 06* che include Messina e Barcellona Pozzo di Gotto; *Sicilia - 07* che include Acireale e Paternò; *Sicilia - 08* che include Catania, Misterbianco e i comuni di Ferla, Palagonia, Lentini, Francofonte, Militello in Val di Catania, Scordia, Buccheri del collegio Senato 1993 di Avola; *Sicilia - 09* che include Siracusa, Ragusa e la restante parte del collegio di Avola. Per l'assegnazione dei 16 seggi proporzionali sono stati costituiti 3 collegi plurinominali: *Sicilia - 01*, con 6 seggi, costituito dai collegi uninominali Senato di Siracusa, Ragusa e parte di Avola (*Sicilia - 09*), Catania, Misterbianco e parte restante



di Avola (*Sicilia - 08*), Paternò e Acireale; *Sicilia - 02*, con 5 seggi, costituito dai collegi uninominali di Agrigento, Sciacca, Gela e Enna e di Barcellona Pozzo di Gotto e Messina; *Sicilia - 03*, con 5 seggi, costituito dai collegi di Palermo-Capaci e Palermo-centro, di Palermo-sud e Bagheria e di Trapani-Marsala e Monreale.

La **circoscrizione Sardegna** ha 6 collegi uninominali per la Camera, in numero pari a quello dei collegi uninominali del Senato del 1993 di Cagliari, Nuoro, Carbonia, Sassari, Olbia e Oristano. Per l'assegnazione degli 11 seggi proporzionali sono costituiti due collegi plurinominali: *Sardegna - 01*, che include i collegi di Cagliari, Carbonia, Oristano, con 6 seggi; *Sardegna - 02*, che include i collegi di Sassari, Olbia, Nuoro, con 5 seggi.

Per il **Senato della Repubblica**, i 3 collegi uninominali sono costituiti con l'aggregazione dei 6 collegi uninominali della Camera: *Sardegna -01* con i collegi Cagliari e Carbonia; *Sardegna - 02* con i collegi di Oristano e Nuoro; *Sardegna -03* con i collegi di Sassari ed Olbia. I cinque seggi proporzionali sono attribuiti a un unico collegio plurinomiale, che coincide con il territorio della Regione.

L'articolo 3 reca disposizioni per i casi di istituzione di nuovi comuni per fusione o distacco territoriale, nei quali il comune di nuova istituzione si intende assegnato al collegio uninominale o plurinomiale nel cui ambito originario insisteva il maggior numero di popolazione residente poi confluita nel nuovo comune, nonché per i casi delle sezioni elettorali che interessano più collegi uninominali o plurinominali, che si intendono assegnate al collegio uninominale o plurinomiale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

L'articolo 4 dispone l'abrogazione del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122 "Determinazione dei collegi della Camera dei deputati, in attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati".

L'articolo 5, infine, reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento.



RELAZIONE TECNICA

(ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 13.09.2010, n. 32)

Descrizione dell'innovazione normativa

Sezione I

A) Titolo del provvedimento:

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali, in attuazione dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge 3 novembre 2017, n. 165 recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali".

B) Amministrazione e altro soggetto proponente:

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

C) Tipologia dell'atto:

Schema di decreto legislativo emanato in attuazione della citata legge n. 165 del 2017.

D) Indice delle disposizioni (articolo e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

Si premette che il provvedimento, che ha esclusivamente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e contiene la clausola di neutralità finanziaria nell'art. 5. Le norme in esso contenute intervengono sulle modalità di svolgimento di attività che rientrano tra i compiti istituzionali delle amministrazioni pubbliche coinvolte e che quindi non determinano oneri aggiuntivi.

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE:

PER LA COPERTURA:

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

PER LA CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA: art. 5

E) Il provvedimento comporta oneri per le Amministrazioni Pubbliche diverse dallo Stato.

Il provvedimento, che ha esclusivamente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica degli articoli citati nella sezione I:



L'art. 1 reca la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali della Camera dei deputati rinviando, per la loro composizione, alle tabelle A.1 e A.2. Tale determinazione non comporta oneri aggiuntivi.

L'art. 2 reca la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali del Senato della Repubblica rinviando, per la loro composizione, alle tabelle B.1 e B.2. Tale determinazione non comporta oneri aggiuntivi.

L'art. 3 dispone che i nuovi comuni che verranno istituiti in futuro mediante fusione o distacco territoriale di comuni preesistenti, nel caso in cui i comuni di origine facciano parte di più collegi uninominali o plurinominali, saranno assegnati al collegio nel cui ambito originario era compreso il maggior numero di popolazione residente. Tale determinazione non comporta oneri aggiuntivi.

L'art. 4 reca la clausola abrogativa espressa del precedente decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122. Tale clausola non comporta oneri aggiuntivi.

L'art. 5 prevede che *“all’attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*. Tale disposizione si conforma ad identica norma contenuta nell’art. 5 della legge di delega, n. 165 del 2017.

B) Effetti finanziari a carico dello Stato

Nuovi o maggiori oneri:

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è stata redatta la clausola di invarianza finanziaria (art. 5), conformemente a quanto avvenuto nel precedente caso del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, recante determinazione dei collegi elettorali plurinominali della legge 52 del 2015. La normativa in esame ha infatti funzione attuativa di una norma di legge e di tipo meramente organizzativo ed ordinamentale. Essa non influisce quindi sugli stanziamenti previsti ai fini dello svolgimento delle operazioni elettorali e non ha quindi impatti sulla finanza pubblica.

Nuove o maggiori entrate:

Il provvedimento non comporta nuove o maggiori entrate per la finanza pubblica.

C) Effetti finanziari a carico delle altre pubbliche amministrazioni.

Nuovi o maggiori oneri.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per le altre amministrazioni pubbliche. A garanzia di ciò, è stata redatta la clausola di invarianza finanziaria (art. 5).

Nuove o maggiori entrate.

Dall’attuazione del provvedimento non derivano nuove o maggiori entrate per le altre amministrazioni pubbliche.



Prospetto riepilogativo degli effetti dell'intervento normativo sui saldi di finanza pubblica


Per gli anni del triennio successivo all'entrata in vigore dell'emanando decreto legislativo, non viene allegato il prospetto riepilogativo degli effetti derivanti dalle disposizioni del provvedimento sul saldo netto da finanziare, sul saldo di cassa e sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, in quanto – come sopra indicato – l'entrata in vigore del decreto legislativo non comporta nuovi o maggiori oneri per l'Amministrazione competente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Schema di decreto legislativo recante: *“Determinazione dei collegi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della Legge 3 novembre 2017, n. 165 recante: “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”.*

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Referenti: Dipartimento per le riforme istituzionali, Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno.

Referenti ATN: Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno e Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo:

Lo schema di decreto legislativo in esame viene emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 3 della legge n. 165 del 2017, recante *“Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”*, che disciplina il nuovo sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, modificando così il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957, recante: *“Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati”* ed il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 recante: *“Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica”*.

In particolare, in base alla nuova disciplina legislativa per la Camera dei deputati, il territorio della Repubblica è suddiviso in ventotto circoscrizioni elettorali (come indicate nella tabella A della legge 165/2017), a loro volta articolate, fatta salva la Valle d'Aosta dove è previsto 1 collegio uninominale, in 231 collegi uninominali (comprensivi dei 6 collegi del Trentino Alto-Adige) ripartiti in numero proporzionale alla popolazione ed in collegi plurinominali. I collegi plurinominali sono costituiti aggregando il territorio di collegi uninominali contigui in modo tale che a ciascuno sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

Per il Senato si prevedono 20 circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle Regioni, che vengono a loro volta articolate in complessivi 116 collegi uninominali (comprensivi di 1 collegio uninominale in Valle d'Aosta e 6 collegi uninominali in Trentino-Alto Adige). Il Molise è costituito in un unico collegio uninominale. I collegi plurinominali sono costituiti aggregando il territorio di collegi uninominali contigui in modo tale che a ciascuno sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto di candidati proporzionali.

L'articolo 3, commi 1 e 2, della citata legge n. 165/2017 reca la delega al Governo ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali ai fini dell'elezione della Camera dei deputati, nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla medesima legge n. 165/2017, nonché per la determinazione dei collegi uninominali

e dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica nell'ambito di ciascuna regione sulla base dei criteri risultanti dalla stessa legge.

La citata legge n. 165 del 2017 risulta coerente con gli obiettivi programmatici del Governo, in quanto funzionale ad una disciplina omogenea del sistema di elezione delle due Camere in conformità a quanto rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 35 del 2017.

2) Analisi del quadro normativo nazionale:

La materia incisa dal provvedimento in esame è attualmente disciplinata dal Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla citata legge 6 maggio 2015, n. 52 e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante: "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti:

Lo schema di decreto legislativo incide direttamente sulla normativa primaria vigente in quanto esso integra la legge n. 165/2017, consentendone l'operatività. Esso infatti determina i collegi uninominali e plurinominali delle circoscrizioni elettorali della Camera dei deputati indicate alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla legge n. 165/2017, nonché i collegi uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei criteri risultanti dalla stessa legge.

Si evidenzia che cessano di avere effetto, per abrogazione espressa disposta dal provvedimento in titolo, le disposizioni nonché le tabelle di cui al D.Lgs. 7 agosto 2015, n. 122 recante Determinazione dei collegi della Camera dei deputati, in attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali:

Non si riscontrano forme di incompatibilità con l'ordinamento costituzionale. Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali ed è conforme ai principi enunciati nell'articolo 76 della Costituzione nonché, quindi, ai criteri e principi direttivi contenuti nella legge di delega.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali:

L'intervento normativo trova la sua base giuridica nell'art. 117, primo comma, lettera f) della Costituzione, e si inquadra quindi nella competenza esclusiva dello Stato. Pertanto esso non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e di quelle a Statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118 della Costituzione:

Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa:

L'intervento normativo rientra in materia non suscettibile di essere oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter:

Non risultano progetti di legge vertenti la materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza dei giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto:

Non risultano giurisprudenza o giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto, in quanto le pronunce contenute nelle sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, concernenti rispettivamente la legge n. 270 del 2005 e la legge n. 52 del 2015, non riguardavano direttamente la materia della determinazione dei collegi elettorali.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto:

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o su analogo oggetto:

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto:

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea:

Non vi sono indicazioni al riguardo, in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso:

Non sono presenti nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi:

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti:

Trattandosi di un provvedimento che introduce una nuova disciplina legislativa, il ricorso alla tecnica della novellazione risulta non praticabile.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo:

Non sussistono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente:

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo, né di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né, ancora, di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. Il riferimento contenuto nella denominazione di parti delle Tabelle allegate a territori definiti dal decreto legislativo n. 535 del 1993 è conforme a specifico criterio di delega stabilito dalla legge n. 165 del 2017, che effettua un mero rinvio fisso a contenuti del citato decreto legislativo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo:

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione:

Non sono previste disposizioni attuative.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi:

Per la predisposizione del decreto legislativo sono stati utilizzati i dati resi disponibili da parte dell'ISTAT, elaborati dalla Commissione di esperti deputata alla redazione di una proposta per la determinazione dei collegi elettorali ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 165 del 2017.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Titolo: Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali, in attuazione dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge 3 novembre 2017, n. 165 recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali".

Referenti: Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno e Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio.

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate:

L'approvazione della legge 3 novembre 2017, n. 165, che delinea il nuovo sistema elettorale per l'elezione dei due rami del Parlamento, sulla base della suddivisione del territorio nazionale in collegi elettorali uninominali e plurinominali, rende necessario l'intervento proposto in quanto indispensabile per la determinazione dei suddetti collegi nei quali si svolge il procedimento elettorale.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo:

In attuazione alla delega contenuta nella citata legge 3 novembre 2017, n. 165, nel rispetto dei parametri in essa indicati, l'obiettivo del provvedimento è la definizione dell'ambito dei collegi elettorali previsti dalla stessa legge. Per quanto riguarda il numero dei collegi, esso è già prefissato dalla legge per i collegi uninominali. Per i collegi plurinominali, il numero è determinato dal decreto legislativo in esame, a valle dell'aggregazione di uno o più collegi uninominali contigui. Per la definizione dei citati collegi il Governo è stato supportato dalla Commissione di esperti prevista dall'art. 3, comma 3 della suddetta legge n. 165/2017.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR:

Svolgimento di adempimenti di tipo consequenziale da parte dei comuni.

Inoltre l'articolo 3, comma 6, primo e secondo periodo, della legge n. 165 del 2017, prevede che il Governo aggiorni, con cadenza triennale, la composizione della Commissione di esperti, la quale in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formulerà al Governo indicazioni per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, secondo i criteri di delega.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio:

Destinatari diretti della normativa sono la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica, il corpo elettorale, gli uffici elettorali, gli enti locali, il Ministero dell'Interno comprese le articolazioni periferiche delle prefetture, i partiti e i gruppi politici organizzati.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

In relazione alla natura altamente tecnica dell'intervento non sono state effettuate procedure di consultazione.

La definizione dei collegi plurinominali è stata supportata dalla Commissione di esperti prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 165 del 2017, costituita con DPCM 15 novembre 2017.

La Commissione, composta da docenti universitari, ricercatori, demografi, statistici ed esperti della materia elettorale, presieduta Presidente dell'Istat, prof. Giorgio Alleva, è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio del 15 novembre 2017, ed è composta dai seguenti membri: Dott. Fabio Arcese, Consulente del Servizio Studi della Camera dei Deputati; Prof. Attilio Celant, Emerito di Geografia economica – Università di Roma “La Sapienza”; Prof. Pierpaolo D'Urso, Ordinario di Scienze statistiche – Università di Roma “La Sapienza”; Prof. Paolo Feltrin, Associato di Scienza della politica – Università degli Studi di Trieste; Prof. Gianluca Passarelli, Associato di Scienza della politica – Università di Roma “La Sapienza”; Prof.ssa Patrizia Romei, Associato di Geografia – Università degli Studi di Firenze; Prof. Alessandro Rosina, Ordinario di Demografia – Università Cattolica Sacro Cuore di Milano; Prof. Mario Lucchini, Associato di Sociologia - Università degli Studi di Milano-Bicocca; Prof.ssa Lida Viganoni, Ordinario di Geografia – Università di Napoli “L'Orientale”; Prof. Alberto Zuliani, Emerito di Scienze statistiche -Università di Roma “La Sapienza”.

La proposta di determinazione dei collegi presentata al Governo dalla Commissione è stata considerata ai fini dell'intervento in oggetto.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

La scelta dell'opzione zero renderebbe inapplicabile la normativa elettorale entrata in vigore il 12 novembre 2017, impedendo il funzionamento del nuovo sistema elettorale; essa si rivela pertanto logicamente impraticabile.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Conseguentemente a quanto osservato nella sezione precedente, la necessità di operare in via primaria è una condizione imposta dalla legge, insita nella natura della delegazione legislativa.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

Le scelte che presiedono all'intervento normativo sono dettagliate in modo puntuale nella relazione illustrativa di accompagnamento del provvedimento in titolo. L'opzione regolatoria non comporta né oneri amministrativi né conseguenze sulle PMI.

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione:

Le opzioni prescelte non producono effetti autonomi rispetto a quelli che derivano dalla legge n. 165 del 2017.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese:

Non sono individuabili o stimabili effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione:

L'intervento regolatorio non comporta oneri informativi ulteriori rispetto a quelli già necessari per consentire la conoscibilità del sistema elettorale vigente.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.):

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possono incidere sulla concreta attuazione del provvedimento.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il provvedimento in esame non comporta effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del libero mercato e sulla competitività complessiva del sistema economico.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

I soggetti preposti all'attuazione dell'intervento regolatorio sono il Ministero dell'Interno e gli enti locali.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento):

Oltre alla pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale, la definizione dei nuovi collegi elettorali sarà oggetto di diffusione a mezzo stampa, televisiva e di specifiche iniziative informative.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

Il Ministero dell'Interno, attraverso le Prefetture, vigila sulla corretta attuazione della suddivisione territoriale in collegi uninominali e plurinominali.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:

Per la revisione dell'intervento regolatorio, il Governo presenterà un disegno di legge alle Camere ai sensi del terzo periodo dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 165 del 2017. Lo stesso comma prevede che il Governo aggiorni, con cadenza triennale, la composizione della Commissione di esperti che ha formulato la proposta di determinazione dei collegi elettorali sulla cui base è stato predisposto il provvedimento in titolo, in quanto tale Commissione è configurata come organismo permanente di supporto del Governo, a composizione variabile nel triennio.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR:

L'aspetto prioritario da considerare sarà l'andamento demografico risultante dal prossimo censimento generale della popolazione. A tal fine il sopra citato articolo 3, comma 6, secondo periodo, della legge n. 165 del 2017, prevede che la Commissione di esperti, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formuli indicazioni al Governo secondo i criteri di delega contenuti nella suddetta legge, per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali.